

## Documenti collegati

[comunicato stampa](#)

---

Publicata sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) il 13 aprile 2007

## Delibera n. 90/07

### **ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 19 FEBBRAIO 2007, AI FINI DELL'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'11 aprile 2007

#### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il [decreto legislativo](#) 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la [legge](#) 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il [decreto](#) del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal [decreto](#) ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
- il [decreto](#) del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
- il [decreto](#) del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003" (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, [n. 4/04](#), e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, [n. 5/04](#), e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, [n. 188/05](#), e sue successive

- modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- la lettera dell'Enea del 2 aprile 2007, prot. n. ENEA/2007/19320/ACS (prot. Autorità n. 8676 del 4 aprile 2007).

**Considerato che:**

- l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l'Autorità definisca:
  - le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto;
  - le modalità con le quali le condizioni di cui al precedente alinea si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l'Autorità aggiorni i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (di seguito: tariffe incentivanti) e del premio di cui all'articolo 7 del predetto decreto ministeriale (di seguito: premio); e che l'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 stabilisce che, nell'ambito del predetto aggiornamento, l'Autorità possa stabilire ulteriori condizioni rispetto a quelle stabilite dal medesimo decreto;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l'Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3.

**Considerato che:**

- la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre:
  - a. disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
  - b. forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l'esecuzione dei lavori di connessione;
- le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici e sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;

- con la deliberazione n. 88/07, l'Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità di erogazione del medesimo servizio;
- la deliberazione di cui al precedente alinea è funzionale alla misura dell'energia elettrica avente diritto alle tariffe incentivanti;
- l'Enea, con lettera del 2 aprile 2007, ha manifestato l'esigenza di disporre di alcuni dati relativi agli impianti fotovoltaici ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando altresì la stima dei costi da sostenere per il medesimo monitoraggio nel triennio 2007-2009.

#### **Ritenuto opportuno:**

- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, relativamente alle condizioni per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05 e di cui alla deliberazione n. 89/07;
- definire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le modalità secondo cui le condizioni previste dalle deliberazioni richiamate al precedente alinea, con particolare riferimento agli indennizzi automatici, si applichino anche ai soggetti responsabili che abbiano acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 definendo ulteriori condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del predetto decreto ministeriale, ai fini di garantire certezza, equità di trattamento e non discriminazione a tutti i soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio previsti dal medesimo ministeriale 19 febbraio 2007;
- prevedere, in particolare:
  - a. per quanto concerne l'accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l'ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché:
    - i. di essere proprietario dell'immobile ove è installato l'impianto o, diversamente, disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
    - ii. di aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell'impianto e dei relativi allacciamenti.
  - b. per quanto concerne l'ammissione al premio, che il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l'ammissibilità al premio previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
  - c. per quanto concerne la gestione dell'impianto fotovoltaico, che il soggetto responsabile sia tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
    - i. non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
    - ii. consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto

- attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- iii. inviare annualmente al soggetto attuatore la documentazione che attesti il possesso, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 ai fini dell'erogazione dell'incremento alla tariffa incentivante di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pena il mancato riconoscimento del medesimo incremento;
  - iv. comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza;
- d. per quanto concerne l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, di prevedere che il soggetto attuatore possa effettuare verifiche di carattere documentale e di carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità;
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, definendo le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3;
  - prevedere che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici che hanno diritto alle tariffe incentivanti trasmettano al soggetto attuatore anche i dati richiesti dall'Enea ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
  - prevedere che, al fine di consentire il monitoraggio previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l'Enea, coordinandosi con il soggetto attuatore, individui un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all'Enea l'installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici

## **DELIBERA**

1. di approvare le disposizioni attuative del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, riportate in allegato (*Allegato A*) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 che, per i soggetti responsabili che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 i cui impianti non sono ancora stati connessi alla rete elettrica:
  - in caso di connessioni a reti elettriche a tensione nominale:

- a. inferiore o uguale ad 1 kV, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, assumendo:
    - i. il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione pari al tempo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
    - ii. il tempo di realizzazione della connessione pari al tempo di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
  - b. maggiore di 1 kV, si applichi quanto previsto dall'articolo 14, comma 14.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 assumendo i tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., della medesima deliberazione pari al tempo di cui all'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
- nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della richiesta di connessione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia antecedente all'entrata in vigore della presente deliberazione e l'impresa distributrice non abbia ancora comunicato il punto di consegna, il tempo di messa a disposizione del preventivo come definito alla precedente lettera a), punto i., decorre a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  - nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell'impresa distributrice della comunicazione di conclusione dei lavori di cui all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, sia antecedente all'entrata in vigore della presente deliberazione, e l'impianto non è ancora stato connesso, il tempo di cui alla precedente lettera a), punto ii., e lettera b) decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e in alternativa al precedente punto 2., che i soggetti responsabili di impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 possano richiedere la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi ai sensi della deliberazione n. 281/05 o della deliberazione n. 89/07. In tal caso decade l'eventuale precedente richiesta e si applica quanto previsto dalle deliberazioni richiamate, anziché quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Qualora il soggetto responsabile abbia già versato acconti all'impresa distributrice competente per la realizzazione della connessione, tali acconti devono essere considerati validi ai fini della nuova richiesta di connessione;
  4. di abrogare l'articolo 3, commi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 188/05, oltre che l'Allegato A alla medesima deliberazione;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

## Allegato A

**CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI  
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI  
ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI A TENSIONE  
NOMINALE MINORE O UGUALE AD 1 kV**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 4/04, e n. 5/04 integrate come segue:
- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione da parte del soggetto responsabile della connessione delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio ad avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);
  - b) **cause di forza maggiore**, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  - c) **cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi**, quali la mancata presenza del soggetto responsabile della connessione ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
  - d) **coefficiente U** è il coefficiente di variazione della potenza disponibile in prelievo al fine della valutazione della potenza disponibile per la connessione;
  - e) **data di completamento della realizzazione della connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alla realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta realizzazione della connessione;
  - f) **data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
  - g) **data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione** è:
    - per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
    - per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;

- per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell' impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall' impresa distributrice ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell' impresa distributrice;
- h) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo al preventivo per la connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;
- i) **data di ricevimento della richiesta di connessione** è:
  - per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;
  - per le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;
  - per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell' impresa distributrice;
- j) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- k) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
- l) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- m) **potenza ai fini della connessione** è la potenza in riferimento alla quale è determinato il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;
- n) **potenza disponibile per la connessione** è la massima potenza tra la potenza disponibile in prelievo, moltiplicata per il coefficiente U, e la potenza disponibile in immissione prima degli interventi da effettuare;
- o) **soggetto responsabile della connessione** è il soggetto che effettua la richiesta di connessione;
- p) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- q) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione. Il tempo di realizzazione e la

- disponibilità all'entrata in esercizio della connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;
- r) **provvedimento Cip n. 42/86** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, come successivamente modificato e integrato;

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un impianto elettrico:
- a) per il consumo;
  - b) per la produzione;
- di energia elettrica già connesso alla rete elettrica a cui la richiesta di connessione può essere riferita.
- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di valutazione di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti.
- 2.3 Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ PROCEDURALI**

## **Articolo 3**

### *Richieste di connessione*

- 3.1 Nei casi di impianti di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi che comportino un aumento della potenza di generazione installata, il soggetto responsabile della connessione deve presentare all'impresa distributrice competente una richiesta di nuova connessione, ovvero di valutazione di adeguamento della connessione esistente.
- 3.2 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare:
- a) i dati identificativi del soggetto responsabile della connessione;
  - b) la potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione;
  - c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza della generazione installata;

- d) nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), i dati identificativi del punto di connessione esistente;
- e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
- f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;
- h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- i) il livello di potenza già disponibile in immissione;
- j) il livello di potenza già disponibile in prelievo;
- k) l'eventuale decisione di avvalersi dell'impresa distributrice per il servizio di misura dell'energia elettrica;
- l) l'eventuale decisione di avvalersi delle condizioni di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e al comma 41 della legge n. 239/04;
- m) l'eventuale decisione di avvalersi del servizio di scambio sul posto.

3.3 L'impresa distributrice può specificare eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 3.2 che il soggetto responsabile della connessione deve fornire all'atto della richiesta di cui al comma 3.1 dando giustificazione della necessità delle predette informazioni ai fini della connessione. Le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione.

3.4 Ai fini del presente provvedimento, nei casi di cui al comma 2.1, lettere a) e b), deve essere rispettata la condizione di unicità del soggetto responsabile della connessione.

#### **Articolo 4**

##### *Procedure per la connessione*

4.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione e trasmette al soggetto responsabile della connessione un preventivo per la connessione recante:

- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;
- b) la soluzione per la connessione;
- c) la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione;
- d) il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo;
- e) il termine previsto per la realizzazione della connessione;
- f) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06.

4.2 Al fine degli adempimenti di cui al comma 4.1:

- a) la tipologia di lavoro è identificata sulla base delle tipologie di cui al comma 1.1, lettere k) ed l);
- b) la soluzione per la connessione è, di norma, identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
- c) gli eventuali adeguamenti del punto di connessione sono definiti conformemente alle disposizioni delle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;
- d) il corrispettivo per la connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
- e) il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al comma 4.8.

4.3 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

4.4 Il preventivo per la connessione deve avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del soggetto responsabile della connessione per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

4.5 La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione deve avvenire entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 4.4.

4.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione, l'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice.

4.7 Il soggetto responsabile della connessione, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.

4.8 Nel caso di:

- a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
- b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 120 (centoventi) giorni lavorativi.

- 4.9 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 4.6. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 4.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
- 4.10 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno l'impresa distributrice comunica al soggetto responsabile della connessione la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il soggetto responsabile della connessione comunica la praticabilità dei terreni interessati.
- 4.11 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di di realizzazione della connessione.

### **TITOLO III**

#### **CONDIZIONI TECNICHE**

##### **Articolo 5**

##### *Potenza ai fini della connessione*

- 5.1 La potenza ai fini della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione e il valore della potenza disponibile per la connessione.

##### **Articolo 6**

##### *Regole tecniche di connessione*

- 6.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:
- a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;
  - b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;
  - c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.
- 6.2 Per potenze complessive in immissione fino a 50 kW il servizio di connessione è erogato in bassa tensione.

**TITOLO IV**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**Articolo 7**  
*Condizioni economiche*

- 7.1 Il corrispettivo per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti per la produzione di energia elettrica è determinato convenzionalmente come indicato nel presente articolo.
- 7.2 All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1 il soggetto responsabile della connessione è tenuto a versare al distributore un corrispettivo fisso stabilito dall'Autorità.
- 7.3 Nel caso di nuove connessioni, il corrispettivo di connessione è pari alla somma di una quota:
- a) potenza pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione di cui al comma 5.1 e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità;
  - b) distanza pari al prodotto tra la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità.
- 7.4 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il corrispettivo di connessione è pari al corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a).
- 7.5 Nei casi in cui la soluzione per la connessione, su esplicita richiesta del soggetto responsabile, non sia identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al Titolo III del presente provvedimento, il corrispettivo di connessione è pari al 70% della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice intesa come il costo documentato dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera oltre alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, o situati oltre 2.000 (duemila) metri dalla cabina di trasformazione media/bassa tensione di riferimento di cui al comma 7.3, lettera b).
- 7.6 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in misura pari al:
- a) 50% a carico del soggetto responsabile della connessione;
  - b) 50% a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.

- 7.7 I contributi di connessione a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 7.6 sono versati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle imprese distributrici su base semestrale.
- 7.8 La Cassa conguaglio per il settore elettrico tiene separata evidenza contabile dei contributi di cui al comma 7.7 dando comunicazione alla società Gestore dei servizi elettrici Spa.

**TITOLO V**  
**OBBLIGHI INFORMATIVI**

**Articolo 8**  
*Obblighi di natura informativa*

- 8.1 Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile della connessione:
- a) provvede a comunicare alla società Terna Spa, tramite un apposito portale informatico predisposto dalla medesima società, le informazioni relative all'impianto di produzione, secondo condizioni stabilite da Terna Spa, nonché il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;
  - b) è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice l'attestazione rilasciata da Terna Spa dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla lettera a).
- 8.2 Quanto disposto al comma 8.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto.
- 8.3 La società Terna Spa rende disponibili alla società Gestore dei servizi elettrici Spa le informazioni di cui al comma 8.1, lettera a), necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 8.4 Le imprese distributrici trasmettono alla società Terna Spa, trimestralmente, un elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi entrati in esercizio nell'ultimo trimestre, riportando per ogni impianto:
- a) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;
  - b) la data di entrata in esercizio.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 9**  
*Disposizioni finali*

- 9.1 Fino al 31 dicembre 2007:

- a) il corrispettivo di cui al comma 7.2 è pari al diritto fisso di cui al Titolo II, lettera A), punto 3), terzo periodo, del provvedimento Cip n. 42/86;
  - b) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera b), del provvedimento Cip n. 42/86 utilizzando, in luogo della potenza massima indicata nel medesimo provvedimento, la potenza ai fini della connessione;
  - c) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera b), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera a), del provvedimento Cip n. 42/86;
  - d) il coefficiente U è posto pari a 1.
- 9.2 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro.
- 9.3 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 4.8, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l'1% del totale del corrispettivo di connessione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, ivi incluse le disposizioni di cui al comma 7.2, e 5 (cinque) euro per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centottanta) giorni. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 180 giorni solari, il soggetto responsabile della connessione ne dà comunicazione all'Autorità che può adottare i provvedimenti di propria competenza. È fatto salvo il diritto, per il soggetto responsabile della connessione, di richiesta di risarcimento del maggior danno.
- 9.4 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al soggetto responsabile della connessione il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.
- 9.5 Per la corresponsione al soggetto responsabile della connessione dell'indennizzo di cui ai commi precedenti si applicano le condizioni previste dall'articolo 69 della deliberazione n. 4/04.
- 9.6 Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le imprese distributrici pubblicano e trasmettono all'Autorità le regole tecniche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche in bassa tensione dalle medesime gestite.
- 9.7 Ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, si applicano le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione degli impianti di produzione di energia elettrica attualmente elaborate ed adottate

dalle imprese distributrici ove compatibili con le disposizioni di cui al presente provvedimento e di cui alla deliberazione n. 88/07.

- 9.8 L'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.
- 9.9 Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 9.10 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 8.1 e 8.2, nelle more della predisposizione del portale informatico di cui al comma 8.1, lettera a):
- a) il soggetto responsabile della connessione è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al medesimo comma 8.1, lettera a), utilizzando una scheda anagrafica elaborata da Terna e pubblicata sul suo sito *internet*, previamente comunicata alla Direzione mercati dell'Autorità e positivamente verificata dalla medesima;
  - b) l'attestazione di cui al comma 8.1, lettera b), è sostituita dall'invio della documentazione comprovante l'invio a Terna della scheda anagrafica di cui alla precedente lettera a).
- 9.11 Qualora il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4.1, lettera f), 8.1, lettera a) e 8.4 lettera a), del presente provvedimento, le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributtrice.
- 9.12 Entro il 31 ottobre 2007, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità un rapporto recante almeno:
- a) il numero di richieste di connessione alle reti elettriche ricevute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  - b) il numero di connessioni effettuate;
  - c) il tempo medio di realizzazione degli interventi;
- Tali informazioni dovranno essere fornite:
- i. sulla base della potenza richiesta in immissione per potenze inferiori 50 kW, pari o superiori a 50 kW e fino a 1 MW, superiori a 1 MW e fino a 10 MW;
  - ii. per livello di tensione;
  - iii. sulla base di un formulario elaborato dalla Direzione Mercati dell'Autorità e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.